

**TRIBUNALE DI NOVARA****Sezione civile**

Il Tribunale di Novara, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott. Filippo Lamanna

Presidente

dott.ssa Simona Delle Site

Giudice rel. ed est.

dott.ssa Francesca Iaquinta

Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento rubricato al n. 804/2021 R.G., promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo *ex art.* 180 L. Fall. da ARGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, assistita e difesa dall'avv. Riccardo Santagostino.

*** **

Con ordinanza n. 25479/2019 la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla curatela, ha confermato la sentenza depositata il 27.05.2015 dalla Corte d'Appello di Torino, con la quale era stata revocata la declaratoria del fallimento della società ARGO s.r.l. in liquidazione, nonché disposta la rimessione degli atti al Tribunale di Novara per l'esame della domanda di concordato preventivo iscritta al n. 17/2014 R.G. e presentata dalla società a seguito di rinuncia alla precedente domanda di concordato preventivo iscritta al n. 34/2013 R.G..

Preso atto della predetta pronuncia, il Giudice relatore ha convocato innanzi a sé la società ricorrente e il creditore istante per la dichiarazione di fallimento al fine di sentirli in ordine alle modalità di prosieguo del procedimento concordatario, considerata, peraltro, l'incidenza sulla proposta di concordato preventivo dell'attività di liquidazione dei beni di compendio del fallimento realizzata dal curatore e dei riparti eseguiti in sede fallimentare.

All'udienza del 20.02.2020 ARGO s.r.l. in liquidazione ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione della procedura, ha riferito di aver ricevuto un'offerta irrevocabile d'acquisto dell'immobile di sua proprietà - espressamente condizionata all'omologa del concordato - ed ha chiesto la concessione di un termine di almeno tre mesi ai fini del deposito di una nuova proposta e



di un nuovo piano che tenessero conto di quanto effettuato in sede fallimentare e del tempo trascorso.

Con decreto del 27.02.2020, comunicato il 4.3.2020, il Tribunale - ritenuto che la richiesta della ricorrente di concessione di un termine per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 161, co. 6, l. fall. - ha concesso alla ricorrente termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione del decreto, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ha nominato il commissario giudiziale nella persona del dott. Marco Sassi, ha ordinato il deposito, da parte della ricorrente, della somma di euro 7.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento ed ha ordinato alla ricorrente di depositare, con periodicità, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Con decreto del 2.7.2020, accogliendo l'istanza della società ricorrente, il Tribunale ha prorogato sino al 04.09.2020 il termine per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma).

Nel rispetto del suddetto termine la società ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge.

La proposta non contiene la suddivisione dei creditori in classi diverse e prevede, entro un anno dalla presentazione del piano, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori prededucibili e privilegiati e il pagamento nella misura indicativamente determinata del 10,25% dei creditori chirografari attraverso la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, la cessione dei marchi e la cessione dei crediti della società.

Con decreto datato 8.10.2020 il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l'apertura della procedura concorsuale.

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

Nella relazione *ex art.* 172 l.fall., il commissario giudiziale, verificato il valore delle poste attive e passive, ha stimato e confermato, quale prevedibile percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, quella del 10,25%.



Si è, poi, svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Il Tribunale, preso atto del raggiungimento della maggioranza indicata dalla legge (i voti favorevoli sono stati pari a euro 1.917.044,48, la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato era pari a euro 958.807,00), ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando per il giudizio di omologazione l'udienza del giorno 8.04.2021.

Si è costituita, ritualmente, la società chiedendo l'omologa del concordato.

Il commissario ha depositato il proprio motivato parere *ex art.* 180 l. fall., con il quale si è espresso positivamente in ordine all'omologa del concordato, evidenziando che l'attivo disponibile appare idoneo a garantire il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei creditori prededucibili e privilegiati, nonché il soddisfacimento del ceto creditorio chirografario nella misura del 10,25% e che la procedura di concordato preventivo deve considerarsi, allo stato, priva di alternative economiche più favorevoli per il ceto creditorio meno garantito.

Nessuna opposizione all'omologa è stata proposta dai creditori, né dal Pubblico Ministero.

All'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale ha assunto la riserva del decidere che provvede ora a sciogliere.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che l'*iter* procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto sopra.

3. Quanto alla fattibilità del piano concordatario, non è dubbio che il Tribunale possa riesaminare tale requisito anche in occasione del giudizio di omologa, ma nel caso di specie non vi è alcun motivo per mutare il giudizio già anteriormente espresso su questo aspetto, tanto più dopo l'ormai intervenuta espressione (positiva) del voto da parte dei creditori e il parere favorevole del commissario giudiziale.

Quest'ultimo, in particolare, ha affermato che il piano concordatario appare attendibile, fondandosi su previsioni che possono ritenersi conseguibili.

5. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento



delle soglie di cui all'art. 1 legge fallimentare ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Quanto alle restanti condizioni di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori deve farsi - per brevità - mero rinvio agli atti del procedimento.

Può accogliersi la domanda della società di nominare quale liquidatore un dottore commercialista, individuato nella dott.ssa Veronica Bosi, che ha esposto un onorario inferiore a quello liquidabile in base ai parametri in uso presso questo Ufficio, attesa l'economicità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Argo s.r.l. in liquidazione, con sede in Bolzano Novarese (NO), via per Gozzano n. 167, c.f. 01464620036;

2) nomina Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Veronica Bosi, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

b) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone in via telematica copia digitale al Commissario Giudiziale, che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;

c) il Liquidatore darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ultimo comma, L.F.;

d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sui rapporti periodici di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati



ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale di almeno sei creditori tra quelli più rappresentativi;

4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L..F., nonché sul sito internet del Tribunale;



Decreto provvisoriamente esecutivo *ex art.* 180 l.fall.

Novara, 15.04.2021

Il Presidente

Dott. Filippo Lamanna

